



# Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Sindaco

Al Gruppo di Minoranza "Orgoglio Gigliese"

presso il suo Capogruppo PINI PEC Cosimopini@pec.it

e p.c. Al Signor Prefetto di Grosseto

SEDE

Alla Corte dei conti Procura regionale per la Toscana

SEDE

Ad ANAC

SEDE

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto all'attenzione del Procuratore della

Repubblica dott.ssa Maria Navarro

SEDE

Al Revisore dei conti del Comune di Isola del Giglio

Dott.ssa Marianna Festeggiato

SEDE

Oggetto: Risposta ad "Interrogazione con risposta scritta. Decreto sindacale n. 1 del 05/01/2026 – Nomina dell'Assessore al Bilancio quale Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale e Patrimonio – Profili di legittimità e competenza." prot. n. 549/2026 del 15/01/2026

Con riferimento all'interrogazione in oggetto (All. 1), si rappresenta quanto segue.

**1. Sul punto n. 1 dell'interrogazione: "quali valutazioni di merito e di competenza professionale siano state effettuate prima di affidare la responsabilità del Servizio Finanziario a un assessore che ha dichiarato pubblicamente di non possedere competenze in materia di bilancio";**

La misura è stata assunta individuando quale Responsabile del Servizio un soggetto appartenente alla Giunta Comunale, nella persona dell'Assessore al Bilancio, Cossu Guido (All. 2 decreto sindacale n. 1/2026 del 05/01/2026).

Ciò è avvenuto in applicazione dell'art. 23bis del Regolamento Uffici e Servizi e dell'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sebbene l'Assessore Cossu non possieda un titolo di studio necessario, secondo quanto previsto dal CCNL FL, per l'accesso dall'esterno all'impiego nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, tale requisito non è contemplato né dalla normativa nazionale, né da quella regolamentare sopra richiamate, trattandosi di ipotesi eccezionale -in quanto derogatoria del principio di separazione tra politica e gestione- alla quale consegue un corredo di norme specifico.

L'affermazione, contenuta nell'interrogazione, per cui il Cossu avrebbe "*dichiarato pubblicamente di non possedere competenze in materia di bilancio*", non è stata debitamente circostanziata e, pertanto, ne è preclusa la dovuta interpretazione all'interno del contesto in cui potrebbe essere stata pronunciata.

Occorre fare le dovute distinzioni: una cosa, infatti, è affermare di non possedere competenze in materia di bilancio quando si discuta sulla corretta qualificazione e gestione di un'entrata o di una spesa, altra cosa è quando il ragionamento riguardi complesse manovre di natura strategica che, magari, richiedano anche il parere del Revisore e sulle quali anche un buon tecnico potrebbe, in scienza e coscienza, ammettere di non possedere un buon livello di padronanza della materia.

La dichiarazione, ove mai fosse stata pronunciata dall'Assessore al Bilancio Guido Cossu, andrebbe letta come espressione di onestà intellettuale e prudenza istituzionale, non di effettiva ignoranza della materia. La fiducia nelle sue capacità e nel suo operato resta pertanto pienamente confermata.

**2. Sul punto n. 2 dell'interrogazione: "in base a quali presupposti di legittimità si ritenga ammissibile la rimozione di un responsabile tecnico per il fatto di non aver espresso pareri "allineati" alla volontà politica della Giunta, ma conformi alla legge";**

La domanda è capziosa, contenendo un presupposto隐含的 non dimostrato ed anzi, tende a ricostruire i fatti capovolgendone l'intenzione.

A questo proposito occorre fare una breve premessa.

La motivazione del decreto di nomina dell'Assessore Cossu a Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale e Patrimonio - d'ora in poi, per brevità, Servizio Finanziario - era necessaria solo per dare contezza delle ragioni che non rendevano possibile "*affidare la responsabilità del servizio a personale dell'ente in possesso di idonea professionalità*" e, pertanto, pur in presenza di una figura inquadrata nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni appartenente all'ambito contabile.

Tale, infatti, era il presupposto per l'applicazione dell'art. 23bis del Regolamento, che al secondo comma recita: "*L'attribuzione di cui al comma 1 ha carattere residuale ed è ammessa solo qualora, a parità di spesa complessiva di personale, non sia possibile affidare la responsabilità dei servizi a dipendenti dell'ente in possesso di idonea professionalità mediante conferimento o rimodulazione di incarichi di elevata qualificazione.*" (ndr. il sottolineato è dello scrivente).

Diversamente, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non sussistendo un diritto soggettivo al conferimento o al rinnovo di incarichi di elevata qualificazione, il mancato rinnovo dell'incarico di E.Q. al precedente responsabile non richiedeva alcuna motivazione, trattandosi di un atto di discrezionalità del datore di lavoro, atto che legittimamente risponde alle esigenze di indirizzo politico-amministrativo

dell'ente.

Quanto alle motivazioni del decreto, in esso non si lamenta che il precedente responsabile del servizio abbia espresso pareri non "*allineati*" alla volontà politica della Giunta, seppur "*conformi alla legge*", come invece si legge nell'interrogazione.

Ed anzi, proprio rispetto a questo aspetto, il decreto annovera l'emblematico episodio di errore tecnico in cui è incorso il Responsabile del Servizio, allorché rendendo il parere di regolarità contabile nella proposta di delibera n. 60 del 2025, avente ad oggetto la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, ha qualificato in termini di debito fuori bilancio le spese legali di *ex amministratori* -da dover gestire invece secondo le norme del relativo regolamento- per un importo di € 23.092,52.

Solo per inciso, trattasi di richiesta di rimborso spese legali di *ex amministratori* e/o dipendenti tra i quali figura anche il padre dello stesso dipendente, l'*ex Sindaco Ortelli Sergio*, il quale, per l'assistenza nel procedimento penale *de quo*, esauritosi in sole tre udienze, dinanzi al G.U.P. -la prima celebratasi il 26.11.2024, nella quale il giudice ha verificato la regolare costituzione delle parti e ha disposto il rinvio per la discussione; la seconda tenutasi il 04.02.2025, nella quale le parti hanno proceduto alla discussione e, all'esito è stato disposto rinvio; la terza tenutasi il 25.02.2025, nella quale si è dato atto che le difese avevano depositato memoria scritta e, all'esito dalla camera di consiglio, il giudice ha pronunciato e pubblicato la sentenza mediate lettura del dispositivo- ha richiesto da solo la liquidazione di € 10.095,24 (su tale importo si tornerà nel prosieguo) (**All. 3 e 4**).

Come più volte rappresentato dal Segretario Comunale agli Uffici, tale procedimento doveva essere gestito facendo applicazione del "*Regolamento Comunale per il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori*", approvato con D.C.C. n. 13 del 07/03/2020, il quale prevede (ndr. il grassetto è dello scrivente):

*"Art. 5 - Istanza*

**1. Il dipendente o l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve presentare istanza scritta al responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.**

**2. L'istanza è redatta in carta semplice e deve contenere:**

- a. la richiesta di ammissione al patrocinio, o di rimborso delle spese legali, e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;**
- b. copia dell'atto giudiziario notificato;**
- c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcella onde verificare il non superamento dei parametri massimi stabiliti per gli onorari forensi (oggi approvate con DM 55 del 10/03/2014) e l'adozione dei provvedimenti di competenza.**

*Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;*

- d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;**
- e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.**

*Art. 6 - Procedimento*

- 1. Il Servizio Affari Generali e Attività negoziali, ricevuta l'istanza del dipendente, valuta preventivamente i**

*requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, procede a trasmettere l'istruttoria alla Giunta Comunale che con deliberazione motivata può procedere:*

- a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;*
  - b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.*
2. *Il patrocinio legale opera allorquando l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio, e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.*
3. *Il rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.*
4. *Il Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, a seguito dell'ammissione al patrocinio legale, provvede ad adeguare l'accantonamento al fondo spese legali.*

*Art. 7 - Obbligatorietà*

1. *I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.*

*(...)*

### ***CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI***

*Art. 10 - Procedura*

1. *L'istanza del dipendente/amministratore viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora non si ravvisi, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 8, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente o amministratore, emergente nell'atto che dispone l'archiviazione o l'assoluzione del dipendente o amministratore, da rilevarsi in sede di istruttoria di ammissione al beneficio.*
2. *Con il provvedimento **deliberativo** di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali definisce la spesa sulla base del preventivo di parcella rimesso dal legale, o dai legali, e contenuto nella domanda di cui all'art.5. In caso di preventivo di importo superiore alla tariffa professionale, l'Amministrazione procederà al rimborso solo nei limiti della tariffa, rimanendo a carico del dipendente/amministratore la parte eccedente. Quindi, dopo la previsione delle somme necessarie al competente capitolo di spesa attingendo agli accantonamenti effettuati, il Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali provvede all'impegno di spesa.*
3. *Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.*
4. *A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:*
- a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o*

*dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;*

- b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;*
- c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.*

*5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:*

*a. Che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;*

*b. Che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità del dipendente.*

*Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento o del suo riavvio, è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione non superiore a quella minima prevista dal codice disciplinare, si potrà dare luogo al rimborso delle spese legali.*

*c. Che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione alla compagnia assicurativa.*

*d. Che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente."*

Il Segretario Comunale faceva dunque presente agli Uffici interessati all'istruttoria che:

- la competenza ad adottare il provvedimento deliberativo era della Giunta e non del Consiglio;
- l'istruttoria dell'Ufficio AA.GG. avrebbe dovuto verificare la tempestività della presentazione delle istanze nel termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale gli istanti erano venuti a conoscenza del procedimento e poiché la conoscenza del procedimento era avvenuta con la richiesta di rinvio a giudizio, notificata intorno al 30/05/2024, l'Ufficio avrebbe dovuto verificare innanzitutto che le istanze di ammissione al rimborso delle spese legali fossero pervenute intorno alla fine di giugno 2024, vale a dire entro i 30 giorni successivi alla notifica; subito dopo, l'Ufficio avrebbe dovuto verificare la completezza della comunicazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento, nonché la presenza dei documenti di cui all'art. 10, comma 4, concludendo poi la propria istruttoria con le verifiche di cui all'art. 10, comma 5; quindi, sottponendo la proposta di accoglimento o di diniego alla Giunta comunale.

Agli atti non risultano istanze presentate tempestivamente e, già solo per questo, le stesse dovrebbero essere respinte. In ogni caso è palese che il regolamento non indichi nel Consiglio comunale, bensì nella Giunta, l'organo competente al provvedimento di ammissione al rimborso (all'esito dell'istruttoria dell'Ufficio).

A fronte di tutte queste indicazioni, gli uffici non provvedevano a far pervenire alcunché alla Giunta e il dipendente Ortelli Federico, dopo averla tenuta al proprio passo dal 25/07/2025, apponeva il proprio parere di regolarità contabile sulla proposta di delibera **di Consiglio Comunale** n. 105 del Servizio AA.GG. avente ad oggetto "*Riconoscimento debiti fuori bilancio – riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento artt. 193 e 194 del d.lgs. 267/2000 – sentenza n. 77/2025 del tribunale di grosseto esecutiva.*" *solo in data 04/08/2025.*

Il 04/08/2025 coincideva con il primo giorno di ferie del Segretario Comunale, che sarebbe rientrato il 10 agosto.

La proposta sarebbe stata presentata al Consiglio Comunale il 12 agosto 2025, insieme a quella di verifica del permanere degli equilibri (predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, Ortelli Federico, con i

suoi pareri di regolarità tecnica e contabile), anch'essa inserita al passo del Segretario il 04/08/2025 e anch'essa sbagliata in quanto contenente la qualificazione di un presunto "debito fuori bilancio", per complessivi € 23.094,52, importi necessari per procedere al rimborso spese legali a dipendenti ed *ex* amministratori, tra i quali -pare significativo rimarcarlo- figurava suo padre, Ortelli Sergio, richiedente da solo un rimborso di € 10.095,24.

Peraltro, come visto sopra, il Regolamento prevede la possibilità di rimborso spese legali nei limiti dei massimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, dietro dettagliata allegazione delle attività effettivamente espletate (cfr. art. 5, comma 2, lett. c) del Regolamento).

A tutto voler concedere, pertanto, c'era anche un aspetto di incongruità della richiesta relativa all'*ex* amministratore Ortelli Sergio: la parcella potenzialmente liquidabile all'*ex* amministratore e imputato Ortelli Sergio, calcolata secondo i parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014, per il giudizio dinanzi al GUP, anche ammesse tutte le fasi ed applicati i massimi tabellari, sarebbe stata comunque la seguente:

Fase di studio della controversia: € 1.277,00; Fase introduttiva del giudizio: € 1.134,00; Fase istruttoria e/o dibattimentale: € 1.560,00; Fase decisionale: € 2.127,00; pertanto Compenso tabellare totale € 6.098,00; Spese generali (15% sul compenso totale): € 914,70; Cassa Avvocati (4%): € 280,51; per un Totale imponibile pari ad € 7.293,21; I.V.A. 22% su imponibile: € 1.604,51; per giungere ad un'ipotesi di compenso liquidabile pari ad € 8.897,72.

La questione, di rilevante impatto contabile, ha richiesto l'intervento correttivo del Segretario Comunale, la quale, nonostante fosse in ferie all'estero, monitorava comunque la situazione e, pervenuta la proposta al passo "*convalida del Segretario*", rilevava l'errore, contattava il Comune e l'Organo di Revisione affinché si intervenisse sia sulla proposta di riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio per rimborso spese ad *ex* amministratori e dipendenti (essendo da ritirare), sia su quella di verifica del permanere degli equilibri di bilancio (essendo da correggere espungendo la qualificazione di debito fuori bilancio degli importi previsti per il rimborso delle suddette spese legali). Il Segretario Comunale chiedeva al Revisore di rettificare i proprio pareri, rappresentando che, altrimenti, tali errori sarebbero stati comunque segnalati al Consiglio comunale dallo stesso Segretario in quanto convintamente dissidente.

Il Revisore dei conti, dopo le interlocuzioni telefoniche con il Segretario Comunale, alla quale riferiva di aver reso i propri pareri dopo essersi consultata con il Responsabile del Servizio Finanziario Ortelli Federico, chiedeva tempo e, dopo un successivo approfondimento anche con "*altri suoi colleghi*", richiamava il Segretario comunale e le confermava di voler rettificare i pareri resi, così come in effetti rettificati (cfr. **All. 5** comunicazione del Revisore dei conti del 07/08/2025; **All. 6**, D.C.C. n. 38 del 12/08/2025).

Anche a seguito di questo episodio, la fiducia del sottoscritto Sindaco nell'operato del responsabile del servizio finanziario andava progressivamente scemando.

Quanto ai numerosi momenti in cui il responsabile del servizio ha intralciato, non solo l'attività politica, ma anche quella puramente amministrativa, il decreto riporta:

*- il rallentamento dell'approvazione di atti indispensabili alla corretta gestione dei rapporti con il personale in servizio (...) con grave danno all'immagine dell'Ente.*

Tra questi atti, il decreto annovera:

- la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

Nonostante i plurimi solleciti e raccomandazioni, avvenuti anche in sede di contrattazione decentrata - e verbalizzati- la costituzione del fondo è stata fatta solo in data 15/12/2025, tra l'altro non dal Responsabile del Servizio finanziario, ormai in congedo parentale, ma con Determinazione n. 228 assunta dal sostituto f.f., Bartoletti Aldo (**All. 7**).

- la conclusione del contratto decentrato integrativo parte economica, avvenuto solo nell'ultima decade del

mese di dicembre 2025;

- il gravissimo ritardo accumulato nell'erogazione delle indennità di turnazione al personale della Polizia Locale.

È utile, su questo punto, ricordare alcuni momenti della contrattazione decentrata.

Si allega, a questo scopo, uno dei verbali, agli atti, redatti dal personale della Polizia Locale, dal quali emerge in modo inequivocabile come il Responsabile del Servizio Finanziario abbia opposto resistenze sia alla partecipazione del Segretario comunale -alla quale la Giunta comunale aveva chiesto di partecipare per avere una visione più chiara dei motivi per i quali la contrattazione fosse in stallo completo-, acconsentendovi solo a condizione che non parlasse, sia al pagamento delle indennità di turnazione spettanti al personale di Polizia Locale.

Tali resistenze del Responsabile del Servizio Finanziario non fondate su motivazioni di natura tecnica, si traducevano in iniziative idonee a ostacolare per quasi un anno il pagamento di emolumenti già maturati dai dipendenti della Polizia locale per le turnazioni, esprimendo valutazioni in tema di presunta "equità" non previamente concordate con la Giunta, della quale il medesimo doveva essere la voce rappresentante.

Si precisa, altresì, che la seduta di cui al verbale allegato del 06/10/2025 è stata registrata su iniziativa del Responsabile del Servizio Finanziario e che la relativa registrazione è in possesso di quest'ultimo (cfr. **All. 8** verbale di incontro delegazione trattante del 06/10/2025).

A causa della posizione assunta in contrattazione dal Responsabile del Servizio Finanziario – che non ha mai attivato alcuna interlocuzione con la Giunta per ottenere le indicazioni che affermava di non aver ricevuto, né ha compiuto atti utili a proseguire l'*iter* di erogazione delle indennità di turnazione al personale della Polizia Locale, privilegiando invece l'erogazione degli emolumenti legati alla produttività– l'operato dell'Amministrazione Comunale veniva stigmatizzato a livello mediatico dalle organizzazioni sindacali, tra cui la UIL, alla quale il dipendente Ortelli risulta aderire.

Tali prese di posizione hanno inevitabilmente addossato all'Amministrazione Comunale la responsabilità dei ritardi e delle criticità, esponendola, per effetto delle condotte del dipendente, a reiterati e pesanti attacchi pubblici (cfr. <https://www.giglionews.it/UIL-FPL-un-clima-insostenibile-contro-funzionario-del-comune>; si veda anche: <https://www.ilgiunco.net/2025/09/19/UIL-dipendente-tacciato-dal-comune-di-non-fare-il-proprio-lavoro-100-giorni-di-ferie-arretrate/>).

Solo per puntualizzare, i "100 giorni" di ferie non godute dal dipendente Ortelli Federico, citati nei sopra riportati articoli, sono stati accumulati durante gli anni della precedente amministrazione, quella con a capo il Sindaco Sergio Ortelli, padre di Ortelli Federico e autore della prima sua nomina a responsabile del servizio finanziario. Per inciso, relativamente all'anno 2025, il dipendente Ortelli presenta un arretrato di ferie maturate di soli 10 giorni, non ancora godute a causa dell'accavallarsi del congedo parentale nei mesi di novembre e dicembre e quindi assolutamente gestibile nei prossimi mesi.

La vicenda della contrattazione decentrata costituisce solo un altro degli ambiti nei quali il Responsabile del Servizio Finanziario ha posto in essere comportamenti caratterizzati da ritardi, omissioni e iniziative non coordinate, che hanno determinato incertezza procedimentale e dilatazione dei tempi di definizione delle attività amministrative. In tali contesti, le responsabilità connesse a dette condotte sono state più volte ricondotte all'Amministrazione comunale, contribuendo a veicolare una rappresentazione dei fatti non corrispondente alle risultanze oggettive emergenti dagli atti ovvero alla reale sequenza dei fatti.

Il decreto sindacale di nomina dell'Assessore Cossu a Responsabile del Servizio Finanziario, riporta anche un'altra motivazione del progressivo venir meno della fiducia nell'operato del precedente responsabile e pertanto dell'impossibilità di rinvenire all'interno dell'Ente un dipendente idoneo a rivestire il ruolo, ossia:

- *la mancata idonea preparazione del proprio (indiscutibilmente legittimo) congedo parentale attraverso un passaggio di consegne adeguato alla posizione che si andava a lasciare scoperta, con conseguente grave*

*disagio in varie attività (quali il pagamento degli stipendi al personale in servizio) e altrettanto grave danno d'immagine all'Ente.*

Su questo aspetto, giova ricordare che:

- il dipendente Ortelli Federico comunicava l'inizio del proprio congedo parentale, della durata di due mesi, nei termini di preavviso minimo previsti per legge (5 giorni), termine evidentemente non congruo rispetto alla mole di lavoro che lasciava incompiuta;
- inoltre, nonostante avesse tra i propri obiettivi, specificati nel PIAO (Sezione Obiettivi), la formazione del personale a lui assegnato (una unità) *"attraverso diversi percorsi formativi a scelta dei dipendenti interessati che interessano principalmente le materie strettamente legate a competenze di tipo contabile e tributario, senza dimenticare quelle relative alla transizione al digitale e alla trasparenza amministrativa che rappresentano argomenti di grande attualità per le PA."*, tale personale si dimostrava totalmente all'oscuro di come, ad esempio, dovesse condursi la gestione informatica del pagamento degli stipendi, imponendo all'Amministrazione di approntare urgenti misure di supporto (cfr. PIAO 2025-2027 - PdO - All. 3 Ragioneria e Tributi). La mancata individuazione nelle materie più basilari in cui formare il personale assegnato, qual è quella dell'erogazione degli stipendi, va oggettivamente ricondotta alla responsabilità di Ortelli. La scelta delle materie di formazione, infatti, sebbene fosse stata rimessa "al dipendente" doveva essere concertata con il proprio responsabile, secondo un criterio logico e coerente con le effettive e più urgenti esigenze formative.

Ancora una volta, tale gravissimo disservizio nell'erogazione degli stipendi ha inevitabilmente provocato l'indignazione dei sindacati -primo fra tutti, sempre, il sindacato UIL- facendo ricadere sull'Amministrazione Comunale le inadempienze del Responsabile del Servizio (cfr. <https://www.giglionews.it/la-uil-fpl-dichiara-lo-stato-di-agitazione-in-comune-allisola-del-giglio>; si veda anche: <https://maremmanews.it/cronaca/2025-11-27/giglio-ancora-stipendi-in-ritardo-parte-la-diffida-di-fp-cgil-e UIL-fpl-i-lavoratori-non-possono-pagare-il-prezzo-delle-inefficienze>).

E ancora, il decreto sindacale si sofferma motivando circa:

- *"la manifesta contrapposizione e contestazione delle iniziative politiche e strategiche della Giunta Comunale, perpetrata attraverso l'espressione di considerazioni personali e non tecniche all'interno di proposte di deliberazione e dei relativi allegati (quali le bozze di modifica al PIAO contendenti la scelta di eliminare la previsione dell'assunzione di un dipendente appartenente alla ex categoria C da assegnare al Servizio Finanziario), estranee allo stile redazionale degli atti amministrativi e suscettibili di determinare un potenziale vizio degli atti stessi per contraddittorietà della motivazione e conseguente loro annullabilità;"*

Qui è fondamentale fare il distinguo -che nell'interrogazione è oggetto di confusione- tra i "pareri" (di regolarità tecnica o di regolarità contabile) e l'espressione di considerazioni personali all'interno di proposte di deliberazione e dei relativi allegati, spesso atti di programmazione, qual è il PIAO.

A questo proposito si citano alcuni passaggi che denotano un chiaro intendo polemico, oltreché politico, del dipendente Ortelli che, nel predisporre le proposte di delibera, non solo non si attiene agli indirizzi politici espressi dalla Giunta, ma inserisce elementi di suo personale giudizio che rendono l'atto palesemente contraddittorio nella motivazione e conseguentemente annullabile, in quanto viziato da eccesso di potere ai sensi dell'art. 210<sup>ies</sup> Legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'esempio del PIAO (ndr. il carattere grassetto è del sottoscritto):

- nella proposta di deliberazione n. 55 del 22/07/2025 il Responsabile Ortelli Federico allega una nota al proprio parere, inserita nel gestionale, ove si legge: *"Si esprime parere tecnico contrario non in ordine alla regolarità dell'atto di per sé, ma in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, laddove per legittimità si intende un'azione conforme alla legge, al potere conferito e all'interesse pubblico che deve perseguire. Come anche riportato tra le premesse della proposta di delibera, l'eliminazione della previsione dell'assunzione di un Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno e indeterminato per*

*il Settore Ragioneria e Tributi sta già determinando e continuerà a determinare grave pregiudizio per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti posti a carico del Settore Ragioneria e Tributi, così come rappresentato più volte all'Amministrazione comunale unitamente ai rischi che tale situazione potrebbe provocare. In aggiunta a ciò al fine di tamponare la situazione emergenziale creatasi da quasi un anno il personale a disposizione del Settore sta prestando molte più ore rispetto a quelle previste dal CCNL vigente e sta accumulando giorni di ferie senza poter godere del necessario recupero psicofisico con il pericolo di determinare un abbassamento del livello qualitativo dei servizi resi ai cittadini."*

Le premesse della proposta di delibera predisposta dal Responsabile Ortelli Federico recitano:

*"(...) PRECISATO che il Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi:*

*si era espresso favorevolmente all'uscita dell'Istruttore Amministrativo Contabile (ex C1) in base al virgolettato di cui al precedente punto 1 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2024 e alle rassicurazioni verbali del Sindaco secondo il quale il posto vacante sarebbe stato coperto con un nuovo impiegato presso il Settore Ragioneria e Tributi;*

*2. non ha mai dichiarato eccedenze o esuberi di personale;*

*ritiene che la privazione di un'unità di personale, dato il già ristretto numero di collaboratori a disposizione, sta già determinando e continuerà a determinare grave pregiudizio per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti posti a carico del Settore Ragioneria e Tributi, così come rappresentato più volte all'Amministrazione comunale unitamente ai rischi che tale situazione potrebbe provocare;"*

Seguivano altri due inserimenti di proposte di deliberazione per la modifica del PIAO (Sezione 3.3), del 11/09/2025 e del 14/10/2025; la prima, inserita dallo stesso Responsabile Ortelli, contenente l'identica considerazione espressa come nota d'esecuzione sul gestionale all'interno del parere di regolarità tecnica; la seconda inserita dal Sindaco e bloccata al passo dell'inserimento dei pareri e chiusa lo stesso giorno dal Responsabile del Servizio AA.GG. Bartoletti Aldo, con la seguente motivazione: *"L'inserimento delle delibere è sbagliato, il parere Tecnico e Contabile sono dell'ufficio Finanziario".*

Nel decreto in esame, si evidenzia altresì:

*"- il rallentamento dell'approvazione di atti strategici per l'esercizio dell'attività politica (mancata presentazione della proposta di delibera di consiglio comunale di acquisizione dell'immobile della Croce Rossa Italiana)."*

In relazione a tale punto, si rappresenta che il Responsabile del Servizio Finanziario Ortelli, competente anche in materia di Patrimonio, non si è preoccupato di curare i rapporti con la Croce Rossa Italiana relativi all'operazione che l'Amministrazione intendeva porre in essere per l'acquisizione a titolo gratuito, per la durata di 15 anni, dell'immobile sito in Località Bottaio, da destinare a manifestazioni pubbliche (quali, a titolo esemplificativo, rappresentazioni teatrali), nell'ottica della valorizzazione dell'area.

Si trattava di un'operazione lineare e di tutto vantaggio per il Comune di Isola del Giglio, sicuramente di grande impatto per l'immagine dell'Amministrazione comunale, che avrebbe messo a segno un'importante iniziativa culturale di forte risalto.

Nella completa noncuranza del Responsabile del Servizio Ortelli, tali rapporti sono stati pertanto gestiti dal Segretario Comunale, fino alla predisposizione della bozza definitiva del contratto.

Successivamente, dai primi giorni di giugno 2025, l'*iter* procedimentale si è arrestato presso il Servizio Finanziario (e Patrimonio), senza che siano state fornite motivazioni per giustificare la mancata prosecuzione dell'istruttoria.

Altro profilo posto a fondamento del decreto attiene alle criticità relazionali asciritte al dipendente Ortelli,

esplicitate nel:

*"- reiterato rifiuto di idonea interlocuzione con l'Assessore di riferimento circa le criticità dallo stesso evidenziate in numerose occasioni in merito ai dati di bilancio."*

Sul punto, va rilevato come la capacità di interlocuzione e di collaborazione istituzionale costituisca requisito essenziale della funzione di Responsabile di Servizio, il quale è chiamato a operare in costante raccordo non solo con la parte politica di riferimento, ma anche con i dipendenti assegnati, con gli altri Responsabili di Servizio, con i superiori gerarchici, con l'utenza e con le altre istituzioni. La reiterata indisponibilità al confronto su profili di rilevanza strategica per l'azione amministrativa incide pertanto negativamente sull'efficace esercizio delle funzioni attribuite e sull'ordinato svolgimento dell'attività dell'Ente.

Tali criticità non si sono manifestate esclusivamente nei rapporti con l'Assessore di riferimento, ma sono state altresì riscontrate e puntualmente riferite dal Comandante della Polizia Locale, Galli Roberto e dal Segretario Comunale, in relazione a un atteggiamento oppositivo e conflittuale.

Segnatamente, rispetto al Segretario Comunale, il rifiuto sistematico dei contatti telefonici e la pretesa del Responsabile del Servizio Finanziario di utilizzare esclusivamente la posta elettronica è documentata dalla corrispondenza intercorsa tra gli stessi, di seguito riportata.

Tale condotta ha ostacolato l'ordinato svolgimento delle attività di coordinamento e la regolare interlocuzione con il Segretario Comunale (titolare di sede convenzionata tra altri due comuni e reggente a scavalco per il Comune di Isola del Giglio), rendendo defatigante l'esercizio delle funzioni di garanzia e coordinamento a quest'ultimo attribuite e integrando una forma di delegittimazione del relativo ruolo istituzionale, in violazione delle ordinarie modalità di collaborazione amministrativa.

A supporto di quanto sopra, si riportano le principali comunicazioni intercorse tra il Responsabile del Servizio Finanziario e il Segretario Comunale, che documentano la difficoltà di interlocuzione istituzionale incontrate da quest'ultima:

E-mail del dipendente Ortelli al Segretario Comunale (04/09/2025, ore 12:28):

*"(...) Relativamente all'utilizzo del telefono, il Responsabile Finanziario non ha ricevuto alcuna chiamata e le email sono ritenute uno strumento di lavoro migliore perché chiaro e insindacabile."*

Risposta del Segretario Comunale (04/09/2025, ore 14:18):

*"Sono ancora in attesa di essere richiamata da venerdì scorso (ultima volta in cui ho provato inutilmente a contattarLa). Non spetta a Lei decidere di obliterare un sistema di comunicazione così importante qual è il telefono. Attendo pertanto di essere richiamata. Saluti."*

Replica del dipendente Ortelli (04/09/2025, ore 15:18):

*"Viste le tante email e le note protocollo che di solito predisponde per il Sindaco, se da venerdì scorso non ha ritenuto di scrivere un'email su ciò che voleva comunicare, è evidente che la questione non fosse urgente. In ogni caso, se lo ritiene opportuno ora, può comunicare con lo stesso mezzo l'argomento da trattare o la problematica da sollevare.*

*Il numero -omissis- è privato, cioè viene pagato di tasca propria dal Responsabile Finanziario al quale spetta la decisione se concedere o meno l'utilizzo dello stesso per motivi di lavoro. Viste le "strigilate" che Lei usualmente rivolge al sottoscritto, si comunica che non vi è alcuna intenzione di metterlo a disposizione, se non in casi particolari regolati da appositi contratti.*

*La posta elettronica e le email sono strumenti di lavoro e, dato che si accusa il Responsabile Finanziario di sconfinare nella politica o di "mero ostruzionismo", si ribadisce quanto indicato nella precedente, ovvero che le email sono strumento di lavoro migliore perché chiaro e insindacabile.*

*Infine, anche con riferimento alla carenza di personale che il Settore lamenta da quasi un anno per scelte politiche mai condivise dal Responsabile Finanziario, si ribadisce nuovamente che ogniqualvolta le SV vogliano obbligare lo stesso ad eseguire compiti specifici con priorità imposte, distraendolo dallo svolgimento degli adempimenti di legge e dalle attività proprie dell'ufficio, si necessita che nella*

*comunicazione/ordine di servizio sia presente una dichiarazione di piena assunzione delle responsabilità derivanti da tali scelte. In caso contrario, le richieste dell'Amministrazione saranno assolte compatibilmente con le altre incombenze a cui l'ufficio è ordinariamente sottoposto.*

*Tanto si doveva.*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E  
TRIBUTI COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO**

*Dott. Federico Ortelli"*

Replica del Segretario Comunale (04/09/2025 ore 16:04)

*"Le ricordo che Lei è tenuto a tenersi in contatto telefonico, sia quando è in sede, sia maggior ragione quando è in smart working. La mia richiesta di comunicare (anche) telefonicamente è dovuta al fatto che, operando la sottoscritta su due Comuni, sta diventando eccessivamente defatigante dare continuamente spiegazioni sugli stessi argomenti che non vengono letti da Lei. Cosa che ho provato a fare anche da venerdì scorso, ma che evidentemente, ad oggi, non ha sortito alcun buon esito. Evidentemente il problema di comunicazione va risolto, anche tramite telefono. Prendo atto della Sua mancanza di collaborazione che ritengo pretestuosa, anche viste le motivazioni del "numero privato" che Lei normalmente ha sempre utilizzato. Può comunque utilizzare il telefono dell'ufficio quando è in sede, per richiamare quando rifiuta la chiamata sul suo numero privato. Riguardo alle presunte "strigilate" che Lei avrebbe ricevuto da me, sono io a sentirmi tutelata nello scrivere anziché nel comunicare telefonicamente e nell'aver sempre parlato in presenza di altre persone. Si astenga, da ora in poi, dall'accusarmi di comportamenti mai messi in atto. Le ricordo che anch'io sono un lavoratore e la situazione sta diventando per me insostenibile per la Sua mancanza di rispetto. In ogni caso, il Suo comportamento sta mettendo a serio rischio la funzionalità dell'Ente.*

*Saluti,*

*Il Segretario Comunale  
Federica Ambrogi"*

Peraltro, anche nell'accordo individuale di smart working sottoscritto tra Ortelli Federico ed il precedente Segretario Comunale era previsto che:

*"Il lavoratore in modalità agile assume l'impegno a essere contestabile, telefonicamente, via e-mail e con modalità analoghe, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 14 (non superiore all'orario medio di lavoro), al seguente numero di telefono -omissis-." (All. 9, Accordo SW, prot. 2788/2023 del 07-03-2023).*

Inoltre, in più occasioni, il dipendente Ortelli, chiamato a interloquire con il sottoscritto Sindaco, con l'Assessore Cossu e/o con l'Assessore Solari, si è sottratto al colloquio o vi ha partecipato solo per pochi minuti, spesso in piedi, uscendo dalla stanza del Sindaco senza fornire alcuna risposta sui tempi di evasione delle richieste e ostacolando così il regolare svolgimento delle attività dell'Ente.

Ed ancora, il decreto motiva l'assenza di figure idonee evidenziando come il precedente Responsabile del Servizio Finanziario, non abbia risposto a uno *standard* minimo nemmeno nelle interlocuzioni con l'esterno.

In particolare, il decreto cita:

*"- la mancata collaborazione all'implementazione dei servizi comunali attraverso quelli proposti dalla Provincia di Grosseto a supporto del Servizio Finanziario, non facendo pervenire una lista delle attività esternalizzabili al fine di migliorare la qualità del servizio, nonostante le diverse interlocuzioni con il suddetto Ente."*

A tal riguardo, si segnala che durante le numerose riunioni svoltesi tra il Responsabile del Servizio Finanziario Ortelli e gli Uffici della Provincia di Grosseto, alla presenza del sottoscritto Sindaco, il dipendente si era impegnato a elaborare una lista di servizi esternalizzabili da assegnare alla Provincia, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del Servizio Finanziario, sgravandolo da certe incombenze che avrebbe lui stesso selezionato.

Nonostante tali impegni e le sollecitazioni ricevute, nessun documento è mai stato presentato dal dipendente,

determinando così un inutile dispendio di tempo e un evidente rallentamento nell'attuazione delle attività pianificate.

**3. Sul punto n. 3 dell'interrogazione: "se l'Amministrazione non ritenga che tale impostazione comprometta l'autonomia e l'indipendenza della funzione tecnica, esponendo l'Ente a rischi di illegittimità degli atti;"**

Nell'ambito della Mappatura dei Processi inserita nel PTPCT 2025-2027 (Allegato 1 del Piano), tra i "Processi ad elevato rischio" è stato individuato il processo "Attribuzione responsabilità uffici e servizi ai componenti dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 23, L. 388/2000".

A tal fine, è prevista come misura specifica di prevenzione la cura dell'istruttoria da parte di un soggetto diverso dal Responsabile dell'Area membro dell'organo esecutivo (art. 53, comma 23, L. 388/2000), attuando la cosiddetta "segregazione delle funzioni".

Tale misura, impedendo a un unico soggetto di controllare l'intero processo sensibile, è ritenuta idonea a garantire l'autonomia e l'indipendenza della funzione tecnica, prevenendo i rischi di illegittimità degli atti ventilati nell'interrogazione.

**4. Sul punto n. 4 dell'interrogazione: "quali misure concrete di prevenzione del danno erariale siano state adottate, considerata l'assenza di competenze dichiarata dal nuovo responsabile del servizio;"**

Richiamato quanto già espresso al punto 1) dell'interrogazione, in merito al carattere surrettizio della domanda formulata, e ribadita la piena idoneità dell'Assessore Cossu a svolgere il ruolo assegnato, si conferma la volontà dell'Amministrazione di potenziare l'esternalizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto della Provincia di Grosseto.

Si evidenzia, inoltre, che all'ex responsabile del servizio sarà richiesto di proseguire nell'attività lavorativa, con un monitoraggio costante dell'efficienza e della produttività, a tutela della corretta gestione delle risorse e della prevenzione di eventuali danni erariali.

Occorrerà, inoltre, potenziare il percorso di formazione dell'altro dipendente assegnato al servizio finanziario, con relativa previsione nel nuovo PIAO 2026-2028.

**5. Sul punto n. 5 dell'interrogazione: "se non si ritenga opportuno, alla luce delle criticità evidenziate, revocare o sospendere il Decreto Sindacale n. 1/2026, ripristinando una gestione tecnica del Servizio Finanziario conforme ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa;"**

No, in quanto le presunte criticità descritte nell'interrogazione non sono fondate, per i motivi sopra ampiamente illustrati.

**6. Sul punto n. 6 dell'interrogazione: "se il Sindaco intenda trasmettere il decreto e gli atti connessi agli organi competenti (Prefettura, Revisore dei Conti, ANAC, Corte dei Conti) per le valutazioni di competenza."**

Il Signor Prefetto e la Corte dei Conti, in quanto destinatari dell'interrogazione, ricevono la presente risposta per conoscenza, alla quale è allegato anche il decreto (All. 2, cit.).

Non si ritiene necessario trasmettere il decreto al Revisore dei Conti, come "organo competente", trattandosi di fattispecie estranea alle funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Tuttavia, la trasmissione verrà disposta in ragione del suo inserimento tra i soggetti in indirizzo della interrogazione, per compiuta conoscenza anche del presente riscontro.

Analogamente, l'invio ad ANAC del decreto in oggetto non è previsto da alcuna norma di legge. Tuttavia, essendo già intenzione dell'Amministrazione sottoporre tutti i fatti sopra descritti alla massima autorità che

vigila sulla prevenzione della corruzione, non solo il decreto, ma la presente risposta e tutti gli atti ad essa allegati le verranno trasmessi.

Inoltre, l'intera vicenda verrà sottoposta all'attenzione della Procura della Repubblica, mediante l'invio della presente risposta e dei relativi allegati, affinché, laddove se ne ravvisino i presupposti, proceda nei confronti di coloro che possano ritenersi responsabili di condotte penalmente rilevanti.

**7. Sul punto n. 7 dell'interrogazione: "chi è attualmente il responsabile preposto alla risposta di accesso agli atti sottoposta in data 31/12/2025 per avere le informazioni sugli abbonamenti della piattaforma Zoom, in assenza di un Responsabile dell'Area Informatica del Comune."**

Si rappresenta che il Responsabile della Conservazione e Gestione di tutti i documenti informatici è GALLI Roberto (Responsabile del Settore Vigilanza), nominato con decreto n. 4 del 27/08/2025.

Nella speranza di aver dato compiuto riscontro all'interrogazione in oggetto, si porgono cordiali saluti.

Isola del Giglio, 21 gennaio 2026

IL SINDACO DOTT. ARMANDO SCHIAFFINO

Allegati:

- 1) Interrogazione consiliare prot. n. 549/2026 del 15/01/2026;
- 2) Decreto sindacale n. 1 del 05/01/2026;
- 3) Sentenza GUP Tribunale di Grosseto n. 77/2025 del 25/02/2025, depositata in cancelleria il 27/03/2025;
- 4) richiesta di rimborso delle spese legali Ortelli Sergio, prot. n. 3707/2025 del 02/04/2025;
- 5) Comunicazione del Revisore dei conti del 07/08/2025;
- 6) D.C.C. n. 38 del 12/08/2025;
- 7) Determinazione n. 228 del 15/12/2025 del Responsabile del Servizio Finanziario f.f. Bartoletti Aldo;
- 8) Verbale di incontro delegazione trattante del 06/10/2025;
- 9) Accordo individuale smart working Ortelli, prot. 2788/2023 del 07-03-2023.